



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 173 del 17/11/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 2010, n. 2422

Comune di Mottola (TA). Piano di comparto C.2.2 del P.R.G. Delibera di C.C. n. 37 del 06.08.2009. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE

Con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P.n°6 dell'11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.

L'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani regolatori generali gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n°490/99, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P. non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dei competenti uffici.

(Iter procedurale)

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di Mottola (TA) nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sottoindicata domanda per il rilascio del parere di cui all'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Assetto del Territorio ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito. Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle

previsioni progettuali.

Il Comune di Mottola è dotato di Piano Regolatore Generale adottato dal C.C. il 14.07.1993, approvato con prescrizioni e condizioni con Delibera di Giunta Regionale n°2108 del 09 dicembre 2003, approvato definitivamente con Delibera di Giunta Regionale n°483 del 31 marzo 2005 e pubblicato sul BURP n°61 del 22 aprile 2005.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

INTERVENTO: Comune di Mottola (TA)

Piano di comparto C.2.2 del vigente P.R.G.

Soggetto proponente: Comune di Mottola (TA)

Con nota del 11/09/2009, acquisita al prot. N° 10302 del 28/09/2009 del Settore Urbanistico Regionale, il

Comune di MOTTOLA ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al Piano di comparto C.2.2 del vigente P.R.G.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- TAV 1 STRALCI CATASTALI, AEROFOTOGRAMMETRICI E DI P.R.G.
- TAV 2 RILIEVO FOTOGRAFICO
- TAV 3 RILIEVO PLANO ALTIMETRICO E DELLE URBANIZZAZIONI
- TAV 4 TITOLI DI PROPRIETA' E VISURE CATASTALI
- TAV 5 RELAZIONE TECNICO URBANISTICA
- TAV 6 RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
- TAV 7 RIPARTO DEGLI UTILI E DEGLI ONERI
- TAV 8 CALCOLO DEI VOLUMI, SUPERFICI E STANDARD
- TAV 9 INQUADRAMENTO URBANISTICO DI PROGETTO
- TAV 10 DEFINIZIONE DELLE U.M.I.
- TAV 11/A PROGETTO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE: VIABILITA' E PARCHEGGI
- TAV 12 PROGETTO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE: RETE ACQUA, FOGNA, ACQUE BIANCHE
- TAV 13 PROGETTO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE: RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE, GAS, TELEFONO
- TAV 14 PROGETTO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE: VERDE PUBBLICO
- TAV 15 TIPOLOGIE EDILIZIE
- TAV 15 A TIPOLOGIE EDILIZIE ALTRI PROPRIETARI
- TAV 16 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
- TAV 17 SCHEMA DI CONVENZIONE
- TAV 18 RICHIESTA PARERE PAESAGGISTICO
- TAV 19 PROFILO LONGITUDINALE DELLE RETI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE
- TAV 20 TIPOLOGIA EDILIZIA COMMERCIALE "C2"
- Copia Delibera C.C. n° 37 del 06/08/2009 di adozione del Piano in oggetto.

Con nota prot. AOO_079-10687 del 5/10/2009 il Settore Urbanistico Regionale ha chiesto al Sindaco del Comune di Mottola di approfondire l'effettivo stato dei luoghi per la possibile presenza di boschi e/o macchia ancorché non riportata negli Atlanti del PUTT.

L'Amministrazione comunale di Mottola, con nota prot. n° 21382 del 10/12/2009 acquisita al prot. N° 10302 del 28./09./2009 del Settore Urbanistico Regionale, ha trasmesso in duplice copia la TAV. 2/BIS (integrativa): RILIEVO FOTOGRAFICO DELLO STATO DEI LUOGHI.

Successivamente il Responsabile del Servizio del Comune di Mottola ing. Paolo Magrini ha trasmesso due ulteriori note e precisazioni:

- la prima avente prot. n°5549 del 8/04/2010 acquisita al prot. N° 1362 del 13/05/2010 del Servizio Assetto del Territorio Regionale;
- la seconda avente prot. n°8550 del 26/05/2010

Infine, il soggetto proponente il Piano, la INEDIL srl, ha trasmesso in data 8/07/2010 acquisita al prot. N° 3205 del 13./07/2010 del Servizio Assetto del Territorio Regionale una nota integrativa al Piano in oggetto a riscontro della nota regionale avente prot. AOO_079-10687 del 5/10/2009

(Descrizione intervento proposto)

Entrando nel merito della proposta progettuale presentata si evidenzia che il Piano di comparto di cui trattasi prevede la sistemazione urbanistica di un'area tipizzata "C.2.2" per "Espansione a tipologie unifamiliari C.2" dal vigente strumento urbanistico generale.

In particolare l'intervento in progetto prevede la realizzazione di insediamenti residenziali per edilizia privata e pubblica unitamente ai servizi per le residenze e le relative opere di urbanizzazione.

La soluzione progettuale presentata, che interessa aree individuate in catasto come riportate negli elaborati scritto-grafici del Piano in argomento (foglio di mappa n.109, particelle n 143, 144, 145, 207, 692, 678, 140), si articola secondo i seguenti principali indici e parametri urbanistico-edilizi:

- Totale superficie comparto mq. 31.312
- Superficie complessiva dei lotti mq. 20.502
- I.f.t. mc/mq 1,00
- Volumetria di comparto mc. 31.312
- R.c. 35% -Numero di piani 2 (PT+1)
- Distanza tra i fabbricati m 0-10
- Altezza massima m 7,5
- Percentuale di verde 40%
- Area a standard mq. 7.206 (23 mq/ab)
- Parcheggi mq. 1.224
- Verde pubblico mq. 5.982
- Superficie strade mq 3.604
- I.f.f. mc/mq 1,50

La documentazione integrativa prodotta risulta sufficiente a dimostrare l'assenza di macchia e/o bosco sulle particelle interessate dall'intervento mentre alcune particelle presentano traccia di vegetazione naturale, la cosiddetta gariga, tipica delle regioni meridionali, e tra i quali vegetano vi sono diverse specie arboree (prevalentemente mandorli), così come peraltro attestato dall'Ufficio Tecnico Comunale con nota prot.n°8550 del 26.05.2010 e dimostrato e documentato con la documentazione prodotte dal proponente con la nota integrativa succitata.

(Istruttoria rapporti con il P.U.T.T./P.)

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore "distinguibile" (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) per circa il 70% mentre la

restante parte come A.T.E. di tipo "E". L'ambito esteso di tipo "C" coincide geometricamente con l'individuazione cartografica operata dal PUTT negli atlanti della documentazione cartografica dei fogli catastali caratterizzati dalla presenza (anche solo su una porzione di essi) di un bene costitutivo del sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" ATD - "usi civici", sottoposto alle prescrizioni di base di cui all'articolo 3.17 delle NTA del PUTT/P

Per quanto riguarda la presunta presenza dell'ATD "Usi civici", a seguito di specifica richiesta avanzata dall'UTC, i suoli interessati dal piano particolareggiato, gravati da uso civico risultano legittimati, come comunicato dal Dirigente dell'Ufficio competente con nota del Settore Urbanistico Regionale di cui al prot. N° 10464 del 29/09/2009. A tal proposito occorrerà, a cura del Comune, affrancare i canoni enfiteutici ove ancora gravanti.

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo, con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti".

Stante la classificazione "C" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.02 e 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di Mottola con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato, trasformazione dell'assetto attuale se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

(Valutazione della compatibilità paesaggistica)

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico (Ambiti Territoriali Distinti) si rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico: Le componenti paesaggistiche strutturanti il sistema assetto geologico-geomorfologico-idrogeologico in quanto non presenti sull'area oggetto di intervento non subiranno pertanto alcun impatto di tipo diretto e/o indiretto riveniente dalla realizzazione delle opere in progetto.

- Le opere in progetto finalizzate alla sola realizzazione di strutture di superficie, nel senso che la superficialità delle fondazioni ed il basso carico ad esse trasmesso produrranno degli impatti sicuramente non negativi sull'attuale sistema geologico, geomorfologico ed idrogeologico rendendo pertanto l'intervento in progetto non pregiudizievole alla conservazione ed alla valorizzazione dei valori paesistici dei luoghi interessati. Per quanto attiene all'assetto idrogeologico gli interrati non produrranno una modificazione dell'originario regime di scorrimento delle acque meteoriche superficiali in quanto la falda risultando abbastanza profonda è ancora protetta da qualsiasi forma di inquinamento prodotto dall'attività antropica che si svolgerà in superficie.

- Sistema copertura botanico -vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica: L'attività edificatoria sull'area oggetto di intervento non produrrà alcun rilevante impatto diretto sulla vegetazione di valore paesaggistico, trattandosi di aree prevalentemente ad uso agricolo (mandorleto e seminativo), il cui stato di abbandono ha prodotto nel tempo, la formazione di vegetazione naturale del tipo a gariga".

A tali conclusioni si è giunti a seguito dei necessari approfondimenti, operati a partire dalla nota Regionale n°10687 del 05/10/2009, con cui si evidenziava che da una prima analisi operata d'ufficio l'area appariva potenzialmente interessata dalla presenza di Boschi e/o macchia percorsi da incendio.

Ancorché tali formazioni non fossero riportate negli atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P si invitava l'Amministrazione comunale a voler approfondire l'effettivo stato dei luoghi.

Con nota integrativa acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio n°3205 del 13/07/2010 il proponente INEDIL srl, ha specificato quanto segue:

- l'area oggetto di intervento è stata percorsa da incendio in data 09.07.2004, così come si rileva dallo stralcio del censimento operato dal Corpo Forestale dello Stato, allegato alla nota;
- dal medesimo sistema informativo del Corpo Forestale dello Stato, si rileva che l'area è priva di vincoli e non si tratta di area protetta;
- L'Amministrazione comunale di Mottola in fase di redazione dei primi adempimenti del PUTT/P ha ribadito che l'area non è interessata dalla presenza di boschi e/o macchia mediterranea;
- da una ricerca da archivio storico del Catasto Terreni, le particelle interessate risultano essere state utilizzate a mandorleto e pascolo;
- sull'ortofoto carta AIMA 1997 le particelle interessate sono prive di qualsiasi bosco o macchia, mentre solo la particella 687 del Foglio 109 presenta traccia di piante sparse, la cosiddetta "gariga", ossia vegetazione costituita da arbusti sempre verdi, molto bassi, come attestato dall'Ufficio Tecnico Comunale di Mottola con nota di cui al Prot. n°8550 del 26.05.2010 e certamente per un'area di incidenza inferiore al 20% delle superfici interessate;
- il progettista del PRG (ing. Viola) nel rilevare le colture in atto nel Comune di Mottola (sulla base di ortofotocarta del 1987 commissionata dall'A.C.), rilevava che le aree in oggetto erano prevalentemente prive di vegetazione, salvo elementi di connessione tra aree prive di vegetazione, che, a parere del progettista, non erano meritevoli di tutela;
- da un atto di compravendita del 1936 delle aree interessate si rileva che la coltura prevalente è il mandorleto;

A seguito di approfondimenti espletati dall'Ufficio Regionale competente, con particolare riferimento al Sistema Informativo del Corpo Forestale, è risultato che le aree in oggetto risultano percorse da incendio, nel 2004.

Pertanto, ai sensi della L. 353/2000, articolo 10 comma 1, come modificato dall'art. 4, comma 173 della L. 350/2003 "Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data."

A tal proposito occorre evidenziare che con nota integrativa acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio n°3205 del 13/07/2010 presentata dal proponente INEDIL srl, era stato specificato che l'area oggetto di intervento è stata percorsa da incendio in data 09.07.2004, così come si rileva dallo stralcio del censimento operato dal Corpo Forestale dello Stato, allegato alla nota, e che il PRG vigente del Comune di Mottola è stato adottato dal C.C. il 14.07.1993, approvato con prescrizioni e condizioni con Delibera di Giunta Regionale n°2108 del 09 dicembre 2003, approvato definitivamente con Delibera di Giunta Regionale n°483 del 31 marzo 2005 e pubblicato sul BURP n°61 del 22 aprile 2005.

L'intervento in progetto vista l'assenza di interferenza con gli A.T.D. del sistema botanico-vegetazionale colturale e della potenzialità faunistica identificati dalle NTA del P.U.T.T./Paesaggio con le modificazioni dell'attuale assetto dei luoghi, che saranno indotte dalla realizzazione delle opere previste, non produrrà detrimento dell'attuale assetto botanico-vegetazionale e faunistico, con particolare riferimento alla

sistemazione a verde di progetto che compensa (come si evince dalle tavole relative al progetto del verde) con una nuova dotazione arborea e arbustiva, l'eliminazione dei residui di mandorleti e di seminativi presenti.

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: in considerazione della totale assenza sull'area d'intervento di particolari emergenze "storico-culturali" e/o di "ambiti distinti" risultano conseguentemente ininfluenti, per l'area d'intervento, i regimi di tutela e le prescrizioni di base fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. e vevoli sia per "l'area di pertinenza" che per "l'area annessa" delle predette emergenze e/o ambiti distinti.

Le emergenze architettoniche in quanto molto distanti dall'area di intervento non subiranno comunque alcuna interferenza significativa dall'esecuzione delle opere in progetto e pertanto non si rileva alcuna causa ostativa all'esecuzione dell'intervento; né la realizzazione dell'intervento in parola, (con riferimento alle componenti storico-culturali della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa) preclude la possibilità di operare successivamente la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione delle predette peculiarità paesaggistiche ovvero degli ambiti territoriali distinti (presenti altrove e non già sull'area d'intervento) così come definiti ed individuati dalla cartografia tematica e dalle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici previgenti all'entrata in vigore del P.U.T.T./P. (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, usi civici, vincolo idrogeologico).

Ciò stante, l'intervento proposto, riconfigurato secondo le prescrizioni in seguito riportate, non costituisce alcuna deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, così come riconfigurato secondo le prescrizioni in seguito riportate, per quanto attiene alla sua localizzazione non interferisce col regime di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito territoriale esteso interessato dalle opere.

La trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico che l'intervento in progetto comunque comporta è da reputarsi pertanto anche compatibile con gli stessi obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata, si rappresenta che questa, per la sua articolazione plano-volumetrica nonché per le caratteristiche tipologiche degli interventi previsti, per i rapporti tra aree edificabili ed aree a verde, andrà ad operare una trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico ancora compatibile con il contesto paesaggistico di riferimento.

(Conclusioni e prescrizioni)

In relazione al parere paesaggistico di competenza previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato "C", sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T. e dell'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. e la verifica in sede di rilascio delle successive autorizzazioni e permessi di costruire, a cura della amministrazione competente, dei tempi e dei modi di trasformazione delle aree utilizzate a pascolo e percorse da incendio. Inoltre, al fine di consentire un migliore inserimento del Piano di Comparto nel contesto paesaggistico esistente e di migliorarne le condizioni di sostenibilità, si indicano le seguenti

prescrizioni:

Con riferimento alle componenti del sistema geo-morfo-idrogeologico si prescrive:

- siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;
- i tracciati viari carrabili e/o pedonali dovranno seguire il più possibile le pendenze naturali del terreno evitando significativi movimenti di terra (sterri e/o riporti); gli eventuali materiali di risulta, rivenienti dalle operazioni di scavo, siano riutilizzati in loco e per la eventuale parte eccedente siano allontanati e depositati a pubblica discarica;
- per le sistemazioni esterne delle aree dovrà essere opportunamente garantito lo scorrimento e lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali in maniera tale da non arrecare danno alla consistenza del suolo. In particolare, compatibilmente con le esigenze progettuali, in sede di progettazione esecutiva delle opere previste in progetto dovranno essere opportunamente tutelati, soprattutto nelle sistemazioni esterne delle aree a verde, i lembi di terreno con presenza di roccia affiorante anche al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale configurazione paesaggistica dei luoghi;
- siano limitati al minimo indispensabile le superfici totalmente impermeabilizzate prevedendo che i piazzali, le sistemazioni esterne dei lotti, le pavimentazioni carrabili o pedonali interne ai lotti, i marciapiedi e i parcheggi, siano realizzati con materiale drenante (es. pietra locale a giunto aperto, ghiaino, ecc.);

Con riferimento alle componenti del sistema botanico-vegetazionale si prescrive:

- All'interno dell'area di intervento vista l'assenza di vegetazione di pregio esistente, dovranno essere messe a dimora soggetti arborei e/o arbustivi della vegetazione naturale potenziale dell'ambito oggetto d'intervento (macchia mediterranea), in particolare potenziando l'area a verde posta a Nord dell'insediamento, con funzione di delimitazione "naturale" del nuovo abitato. Quanto sopra al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono. Inoltre, si prescrive l'inserimento di alberature e/o siepi sul perimetro dell'insediamento e nelle aree a parcheggio per delimitare i posti auto.
- In sede di progettazione esecutiva degli interventi previsti dal piano di cui trattasi per quanto riguarda i cosiddetti "beni diffusi nel paesaggio agrario" come definiti dall'art 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e tra questi i muri a secco presenti, se non sarà possibile rispettarne la localizzazione, sulla base del progetto di lottizzazione, occorrerà ricostruirli ed utilizzarli come nuovo sistema di recinzione.

Al fine del miglioramento delle condizioni di sostenibilità complessiva dell'intervento in progetto, siano poste in essere, azioni volte a migliorare l'inserimento paesaggistico-ambientale dell'insediamento in progetto quali:

- azioni di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili ed in particolare siano previsti per la pubblica illuminazione impianti a basso consumo e/o ad energie rinnovabili;
- azioni di raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche ed eventuale realizzazione di reti duali;
- ai fini del miglioramento delle condizioni di sostenibilità complessiva e in applicazione della L.R. n. 13/2008: siano previsti per la pubblica illuminazione impianti a basso consumo e/o ad energie rinnovabili; sistemi di raccolta delle acque meteoriche ed eventuale realizzazione di reti duali; la viabilità preveda possibilmente la realizzazione di percorsi pedonali e/o ciclabili in sede propria con opportune schermature arbustive/arboree;
- nella realizzazione degli edifici sia privilegiato l'uso di materiali che consentano di recuperare le tradizioni produttive e costruttive locali; siano riciclabili, riciclati, di recupero, di provenienza locale e contengano materie prime rinnovabili e durevoli nel tempo o materie prime riciclabili; siano caratterizzati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas terra inglobati; rispettino il benessere e la salute degli

abitanti;

- azioni finalizzate alla creazione di una percezione complessiva di qualità dell'insediamento mediante: la realizzazione di percorsi pedonali e/o ciclabili in sede propria con opportune schermature arbustive/arboree; il miglioramento della qualità architettonica dei singoli manufatti previsti in progetto;
- l'utilizzo di recinzioni da realizzare con muretti a secco;
- l'utilizzo di vegetazione autoctona per la sistemazione delle aree verdi con funzione di filtro visivo.

Tali prescrizioni ed indirizzi, dovranno essere recepite nella convenzione e nelle NTA del Piano di Lottizzazione.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti, la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente, la verifica di quanto previsto dalla L. 353/2000, articolo 10 comma 1, come modificato dall'art. 4, comma 173 della L. 350/2003.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso e sulla scorta della relazione istruttoria del Servizio Assetto del Territorio qui in toto condivisa, si propone alla Giunta di rilasciare, ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P, il parere paesaggistico nei termini innanzi richiamati.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

“Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE al Comune di Mottola, relativamente al Piano di Comparto C.2.2 del vigente P.R.G., il

parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa, al punto conclusioni e prescrizioni, fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti, e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente, la verifica di quanto previsto dalla L. 353/2000, articolo 10 comma 1, come modificato dall'art. 4, comma 173 della L. 350/2003, ovvero dei tempi e dei modi di trasformazione delle aree utilizzate a pascolo e percorsi da incendio. oltre che per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/P e ciò prima del rilascio del permesso a costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/P.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
